

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE TELEVISIVE NELLE SEDUTE PUBBLICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Comune di Palestrina

Art 1

Ai fini di consentire una più larga diffusione dei lavori del Consiglio comunale, è consentito effettuare riprese televisive delle pubbliche sedute del Consiglio stesso, sia a cura del comune sia ad opera di emittenti televisive eventualmente interessate.

Non è consentito effettuare riprese televisive dei lavori del Consiglio comunale solo quando i lavori stessi si svolgano nel corso di sedute segrete.

Art. 2

Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive.

In considerazione del pubblico interesse alla massima pubblicizzazione dei lavori del Consiglio comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

Art. 3

Le emittenti televisive che volessero effettuare riprese dei lavori del Consiglio comunale dovranno darne comunicazione scritta e firmata dal rappresentante legale dell'emittente stessa oppure da un giornalista regolarmente iscritto all'albo al Presidente del Consiglio. Le richieste di accredito vanno presentate entro e non oltre 24 ore prima del Consiglio comunale in seduta ordinaria e straordinaria. Nel caso in cui venisse convocata una seduta urgente del Consiglio comunale la richiesta va presentata 6 ore prima del consiglio.

Il Presidente del Consiglio, prima dell'appello, avverte il pubblico e i consiglieri delle riprese televisive e della successiva diffusione delle relative immagini.

Durante le riprese i consiglieri avranno cura di non fare riferimento a condizioni di salute ovvero ad altri dati sensibili riguardanti qualsiasi persona, salvo che non lo ritengano indispensabile per l'espletamento del proprio mandato. In tal caso, però, sono tenuti a preavvisare il Presidente, che provvederà a rendere segreta la seduta.

Art. 4

Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori più di tre emittenti, il Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Capigruppo si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare nel modo migliore lo svolgimento dei lavori e della disciplina della sala, garantendo la ripresa ad almeno tre di esse.

Art. 5

Le riprese, che potranno essere diffuse anche sul *web*, dovranno essere tali da non rendere chiaramente distinguibile alcuna persona del pubblico senza l'autorizzazione della stessa.

La pubblicazione dell'intervento deve essere integrale (nei limiti tecnici imposti dalla strumentazione utilizzata come eventuale cambio cassetta o cd) e senza alcuna modifica del contenuto, fatto salvo l'offuscamento dei volti e la cancellazione dell'audio ove richiesta dal


Presidente e per motivi di privacy.

Art. 6

Le riprese potranno invece riguardare i componenti del Consiglio, salvo che gli stessi non esprimano per iscritto al Presidente del Consiglio la volontà di non essere ripresi in primo piano. In tal caso il consigliere interessato potrà essere ripreso solo da lontano.

I consiglieri non possono impedire che la propria voce, durante i lavori del Consiglio, sia in qualsiasi forma diffusa.

L'inquadratura deve prevedere sempre in posizione correttamente visibile la persona a cui è stata data facoltà di parlare anche se in aula vengono effettuati interventi fuori campo.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop that ends in a sharp, downward-pointing tail.